



Comune di Cornaredo
Città Metropolitana di Milano

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO COMUNALE

Approvato con delibera del commissario straordinario con i poteri del
consiglio comunale n. 19..... del 22/11/2023.....

ART. 1 – Finalità

1. Il presente Regolamento stabilisce i criteri e le modalità per la concessione del patrocinio da parte dell'Amministrazione Comunale di Cornaredo a soggetti pubblici e privati.
2. Le disposizioni contenute nel Regolamento sono finalizzate a sostenere la promozione di attività che sostengano e sviluppino il miglioramento della qualità della vita dei soggetti appartenenti alla comunità locale.
3. Il “patrocinio gratuito” rappresenta una forma simbolica di adesione e una manifestazione di apprezzamento del Comune di Cornaredo nei confronti di iniziative ritenute meritevoli.
4. Il “patrocinio gratuito” è un atto autonomo rispetto ad altre forme di intervento comunale, quali la concessione di contributi e la collaborazione nella realizzazione di iniziative.

ART. 2 – Soggetti beneficiari

1. Rappresentano soggetti beneficiari dei patrocini dell'Amministrazione Comunale:
 - Enti, associazioni, comitati, organismi e fondazioni no profit operanti sul territorio;
 - aziende pubbliche di servizi alla persona;
 - soggetti pubblici che realizzano attività d'interesse per la comunità locale;
 - soggetti privati.
2. Possono essere potenziali beneficiari di patrocini da parte dell'Amministrazione Comunale anche le società, di capitali o di persone, per iniziative d'informazione e/o divulgative, comunque non onerose.

ART. 3 – Criteri per la concessione del patrocinio

1. La concessione di patrocini è decisa dalla Giunta Comunale sulla base dei seguenti criteri:
 - coerenza dell'attività da patrocinare o dell'iniziativa con le finalità istituzionali dell'Amministrazione;
 - rilevanza per la comunità locale;
 - significatività dell'associazione tra l'immagine dell'Amministrazione e l'evento, valutata anche con riguardo alla varietà e alle potenzialità di diffusione del messaggio e degli strumenti comunicativi utilizzati.
2. Il patrocinio è concesso in relazione a singole iniziative, per gruppi d'iniziative o per attività programmate. Il patrocinio non può in ogni caso essere concesso in relazione ad attività generali.
3. Il patrocinio non può essere concesso in via permanente; per le iniziative che si ripetono periodicamente nell'arco di un anno dovranno essere specificati periodi e durata. Per le iniziative che si ripetono annualmente la richiesta dovrà essere formulata ogni anno.

ART. 4 - Utilizzo dello stemma comunale

1. Il soggetto patrocinato utilizza lo stemma del Comune apponendo, sugli strumenti di comunicazione previsti a supporto dell'iniziativa, lo stemma comunale unitamente alla dicitura "con il patrocinio del Comune".
2. Lo stemma/logo da utilizzare è esclusivamente quello fornito dai competenti uffici comunali.
3. Il logo del Comune dovrà trovare una adeguata e decorosa collocazione negli strumenti di comunicazione utilizzati ed essere posto accanto al logo di altri enti/istituzioni pubbliche se presenti.

ART. 5 - Soggetto competente alla concessione di patrocinio

1. Il patrocinio è concesso con deliberazione della Giunta Comunale per iniziative di carattere sociale, culturale, scientifico, economico, sportivo, ovvero ritenute di particolare significato o di rilievo istituzionale per il Comune e gratuite.
2. Fanno eccezione iniziative che, anche se a carattere oneroso, rientrano nei fini dell'Amministrazione Comunale, promuovendone l'immagine ed il prestigio, nonché quando sia prevista una finalità di beneficenza e solidarietà.

ART. 6 – Caratteristiche delle iniziative e criteri per la concessione

1. Le iniziative per le quali è possibile richiedere il patrocinio del Comune devono:
 - essere gratuite, ad eccezione di quanto disposto al successivo art. 8;
 - essere pubbliche, con accesso libero o prenotazione aperta alla generalità dei cittadini;
 - garantire la libera espressione delle opinioni nel caso in cui si tratti di convegni, conferenze, dibattiti o simili.
2. La concessione del patrocinio viene stabilita sulla base dei seguenti criteri:
 - a) coerenza dell'iniziativa con le finalità istituzionali dell'Amministrazione Comunale;
 - b) il carattere locale, nazionale o internazionale;
 - c) il legame con le tradizioni locali;
 - d) la rilevanza per la comunità locale valutata sulla base di parametri dimensionali e del gradimento;
 - e) il ritorno positivo in termini di immagine per l'Amministrazione valutata con riferimento alla varietà e alla potenzialità di diffusione del messaggio attraverso gli strumenti comunicativi utilizzati;
 - f) la collaborazione con altri Enti, Istituzioni Pubbliche, Associazioni, organismi culturali o sportivi.
3. La data dell'iniziativa per la quale viene richiesto il patrocinio non deve di norma interferire con altre iniziative organizzate dal Comune.

ART. 7 – Esclusioni della concessione del patrocinio

1. L'Amministrazione Comunale non concede patrocini:
 - a) per iniziative di carattere politico;

- b) per iniziative a carattere oneroso sviluppate con attività commerciali o d'impresa, salvo quanto previsto al successivo articolo;
- c) per iniziative palesemente non coincidenti con le finalità del Comune;
- d) per iniziative culturali volte ad esaltare il regime fascista, rivendicandone le politiche e i risultati.
- e) per iniziative che incoraggino, in maniera velata o palese, forme di discriminazione.

ART. 8 – Concessione eccezionale di patrocinio

1. Qualora ricorrano condizioni eccezionali la Giunta Comunale può concedere il patrocinio in deroga ai criteri stabiliti nei precedenti articoli per iniziative - anche con profili commerciali e di particolare rilevanza per la comunità locale o comunque finalizzate a porre in evidenza in termini positivi l'immagine dell'Ente - che rivestano i caratteri di cui al precedente art. 5 comma 2.
2. Il provvedimento di concessione del patrocinio nei casi previsti dal precedente comma contiene una motivazione specifica che pone in evidenza i vantaggi per l'Amministrazione e per la comunità locale derivanti dall'associazione della propria immagine all'iniziativa patrocinata.

ART. 9 - Procedura per la concessione del patrocinio

1. Il soggetto responsabile dell'iniziativa per la quale intende ottenere il patrocinio è tenuto a farne domanda al Comune di Cornaredo di norma 30 giorni prima della data di inizio o svolgimento della stessa.
2. La domanda di patrocinio deve essere motivata e corredata da una relazione illustrativa dell'iniziativa da patrocinare.
3. L'ufficio competente a seconda della tipologia di richiesta effettua l'istruttoria e ha la facoltà di chiedere integrazioni e/o documenti relativi al contenuto della domanda di concessione del patrocinio.
4. L'atto con cui si concede o si nega il patrocinio è emesso almeno 10 giorni prima della data di inizio o di svolgimento dell'evento.

ART. 10 - Effetti derivanti dalla concessione del patrocinio

1. I soggetti responsabili dell'iniziativa patrocinata dal Comune sono autorizzati a fruire di tale beneficio, menzionando nelle comunicazioni ufficiali inerenti all'iniziativa stessa l'avvenuta concessione del patrocinio ed affiancando alla menzione: "con il patrocinio del Comune di Cornaredo, lo stemma e/o logo del Comune.
2. La partecipazione alle iniziative deve essere aperta a tutta la cittadinanza, senza alcuna discriminazione.
3. Dalla concessione del patrocinio non consegue l'assunzione in via diretta o indiretta di alcun ulteriore impegno da parte del Comune, né di natura tecnica o organizzativa, né di natura economica o finanziaria. Inoltre non vi è responsabilità alcuna connessa all'evento patrocinato.
4. La concessione del patrocinio non comporta oneri a carico del bilancio comunale, né la concessione di contributi, fatto salvo il caso in cui l'Ente, per l'importanza e la particolarità dell'iniziativa, ritenga di apportare il proprio

contributo economico e organizzativo concedendo, ad esempio, l'utilizzo gratuito di sale comunali, oppure procedendo a forme di riconoscimento nei confronti dei partecipanti all'evento.

5. La concessione del patrocinio non comporta in alcun caso l'esonero o l'esenzione dagli obblighi tributari, fiscali e amministrativi che i beneficiari sono tenuti a corrispondere secondo quanto previsto dalle leggi, dai regolamenti e dalle disposizioni dell'Amministrazione Comunale.

6. Agevolazioni tariffarie o di tasse comunali sono possibili nella misura in cui specifici regolamenti comunali espressamente lo contemplino.

ART. 11 - Obblighi dei patrocinati

1. Copia di tutto il materiale promozionale/divulgativo dovrà essere tempestivamente trasmesso al Comune almeno 5 giorni dalla data di divulgazione al pubblico per il controllo della coerenza all'istanza e alla relazione illustrativa a suo tempo presentata.

2. Decorsi i 5 giorni di cui al punto precedente senza che il Comune abbia rilevato incongruenze il richiedente il patrocinio può procedere all'utilizzo del materiale.

ART. 12 – Pubblicizzazione attraverso i canali istituzionali

Le iniziative che hanno ottenuto il patrocinio e l'uso dello stemma comunale saranno pubblicizzate gratuitamente attraverso i canali comunali, in particolare, con pubblicazione sul sito web, l'affissione sulle bacheche e tutti gli strumenti attivati dall'Ente al momento della concessione del patrocinio.

ART. 13 – Revoca patrocinio

L'Amministrazione Comunale può in ogni caso ritirare il proprio patrocinio ad un'iniziativa o revocare il patrocinio permanente quando gli strumenti comunicativi della stessa o le modalità di svolgimento dell'evento possono risultare incidenti in modo negativo sull'immagine dell'Amministrazione e della comunità locale.

ART. 14 - Disposizioni finali

Il presente Regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività dell'atto deliberativo di approvazione del medesimo da parte del Consiglio Comunale ed abroga espressamente quanto in contrasto con esso.